

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE  
NON PENALI

ART.1  
AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni in materia di tributi locali e la loro entità ai sensi dei D. Leg.vi n° 471, n° 472 e n° 473 del 18 dicembre 1997, e le relative disposizioni sono volte ad individuare le violazioni riconducibili ai tributi comunali, a dettare i principi per le determinazioni delle correlate sanzioni e disciplinarne l'entità.

ART.2  
CRITERI GENERALI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

1. L'entità delle sanzioni è direttamente legata alla gravità della violazione ed al danno conseguente procurato al Comune.
2. A tal fine vengono stabilite le singole violazioni, avuto riguardo alla loro natura e refluenza e alla mancata o parziale volontà di collaborazione in testa ai contribuenti, nonché la conseguente entità delle sanzioni applicabili tra il minimo ed il massimo previsti dalle singole norme, sulla base dei seguenti principi:
  - a) Applicazione della sanzione nella misura massima in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
  - b) Applicazione della sanzione nella misura intermedia tra il minimo ed il massimo in caso di dichiarazione o denuncia infedele;
  - c) Applicazione della sanzione al minimo in caso di violazioni che non influiscono sulla determinazione del tributo, quali errori formali presenti nella denuncia;
  - d) Applicazione della sanzione nella misura massima in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, questionari e per la mancata risposta alle richieste formulate dal Comune;
  - e) Applicazione della sanzione intermedia tra il minimo ed il massimo nel caso di restituzione infedele e/o incompleta di atti, documenti, questionari, di infedele e/o incompleta risposta alle richieste formulate dal Comune;
  - f) Applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) per il tardivo pagamento dei tributi locali;
  - g) Applicazione della sanzione intermedia tra il minimo ed il massimo nel caso in cui i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto e l'imputazione della somma versata;
3. Inoltre vengono fissati i principi generali riconducibili al "concorso di più violazioni e delle violazioni continuate" in base alla loro gravità e periodicità, e precisamente:
  - a) L'applicazione della sanzione più grave aumentata del doppio nel caso in cui le disposizioni violate o le violazioni della medesima disposizione siano più di due;

- b) L'applicazione della sanzione aumentata del 50% (cinquanta per cento) nel caso in cui le disposizioni violate e le violazioni commesse siano in numero di due;
- c) Applicazione della sanzione più grave aumentata di un terzo nel caso in cui le violazioni commesse siano rilevanti e riconducibili a più tributi;
- d) Applicazione della sanzione base aumentata del doppio, nel caso di violazioni relative a due periodi di imposta diversi;
- e) Applicazione della sanzione base aumentata del triplo, nel caso di violazioni relative a più di due periodi di imposta diversi;

ART.3  
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI ALLA  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  
E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
(Rif. Art. 12 D. Leg.vo 473/97)

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa massima del 150% (centocinquanta per cento) dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di £.100.000 (lire centomila).
- 2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa intermedia del 50% (cinquanta per cento) della maggiore imposta o diritto dovuti.
- 3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non influenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione minima di £.100.000 (lire centomila).
- 4. Per l'omesso, parziale o totale, e per il tardivo pagamento nel termine previsto dell'imposta o del diritto si applica una sanzione amministrativa del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.
- 5. Per i versamenti mancanti degli elementi necessari all'identificazione del soggetto e all'identificazione dell'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa minima di £.200.000 (lire duecentomila).
- 6. Sulle somme dovute per imposta o diritto si applicano interessi di mora pari al 7% (sette per cento) per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono esigibili.
- 7. Per le violazioni alle disposizioni regolamentari relative all'effettuazione della pubblicità vengono stabilite le seguenti fattispecie:

a). Pubblicità realizzata abusivamente

- a1) Pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni su impianti privati:
  - fino a metri quadrati 20,00 sanzione applicabile £.200.000;
  - oltre 20,00 metri quadrati sanzione applicabile £.500.000
- a2) Pubblicità luminosa o illuminata:
  - fino a metri quadrati 20,00 sanzione applicabile £.200.000;
  - oltre 20,00 metri quadrati sanzione applicabile £.500.000;
- a3) Proiezioni e pannelli luminosi:
  - fino a metri quadrati 20,00 sanzione applicabile £.200.000;
  - oltre 20,00 metri quadrati sanzione applicabile £.500.000;
- a4) Striscioni pubblicitari e simili:
  - fino a metri quadrati 10,00 sanzione applicabile £.200.000;
  - oltre 10,00 metri quadrati sanzione applicabile £.500.000;

a5) Pubblicità ambulante:

- Per ogni giorno o frazione di giorno sanzione applicabile £.100.000;
- Pubblicità sonora da posti fissi sanzione applicabile £.100.000;

a6) Pubblicità con veicoli adibiti a trasporti aziendali (per anno o frazione di anno):

- Per ogni veicolo di portata inferiore a 30 q.li sanzione applicabile £.300.000;
- Per ogni veicolo di portata superiore a 30 q.li sanzione di £.500.000;

a7) Pubblicità con aeromobili: sanzione applicabile £.100.000;

b). Affissioni non autorizzate su impianti pubblici comunali

Escluse le affissioni dirette realizzate su impianti di proprietà privata di cui al precedente punto a):

b1) Per ogni infrazione fino ad un massimo di n° 50 fogli sanzione di £.300.000;

b2) Idem come sopra per un numero superiore a 50 fogli sanzione di £.600.000;

;

#### ART.4

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI ALLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Rif. Art. 12 D. Leg.vo 473/97)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa massima pari al 120% (centoventi per cento) della tassa dovuta, con un minimo di £.100.000 (lire centomila).
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa intermedia del 50% (cinquanta per cento) della maggiore tassa dovuta.
3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non influenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione minima di £.100.000 (lire centomila).
4. Per l'omesso, parziale o totale, e per il tardivo pagamento nel termine previsto della tassa si applica una sanzione amministrativa del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.
5. Per i versamenti mancanti degli elementi necessari all'identificazione del soggetto e all'identificazione dell'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa minima di £.200.000 (lire duecentomila).
6. Sulle somme dovute per tassa si applicano interessi di mora pari al 7% (sette per cento) per ogni semestre compiuto.

#### ART.5

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI ALLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI (Rif. Art. 12 D. Leg.vo 473/97)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa massima del 120% (centoventi per cento) della tassa dovuta con un minimo di £.100.000 (lire centomila).

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa intermedia del 50% (cinquanta per cento) della maggiore tassa dovuta.
3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non influenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione minima di £.50.000 (lire cinquantamila).
4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione amministrativa massima di £.300.000 (lire trecentomila), mentre per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione minima di £.50.000 (lire cinquantamila).
5. Per l'omesso, parziale o totale, e per il tardivo pagamento nel termine previsto della tassa giornaliera si applica una sanzione amministrativa del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.
6. Sulle somme dovute per tributo ed addizionali si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo pari al 7% (sette per cento) semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla Direzione Regionale delle Entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
7. Sulle somme dovute per tassa smaltimento rifiuti giornaliera si applicano gli interessi di mora del 7% (sette per cento) per ogni semestre compiuto.

**ART. 6**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI ALLA**  
**IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E**  
**PROFESSIONI .**  
(Rif. Art. 13 D.Leg.vo 473/97)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa massima del 120% (centoventi per cento) l'imposta dovuta, con un minimo di £.100.000 (lire centomila).
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa intermedia del 50% (cinquanta per cento) della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non influenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione minima di £.100.000 (lire centomila).
4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione amministrativa massima di £.300.000 (lire trecentomila), mentre per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione intermedia di £.50.000 (lire cinquantamila).
5. Per l'omesso, parziale o totale, e per il tardivo pagamento dal termine previsto dall'imposta si applica una sanzione amministrativa del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.
6. Per i versamenti mancanti degli elementi necessari all'identificazione del soggetto e all'identificazione dell'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa minima di £.200.000 (lire duecentomila).
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11/03/1988, n° 67.

ART. 7  
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI ALLA  
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  
(Rif. Art. 14 D.Leg.vo 473/97)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa massima del 120% (centoventi per cento) dell'imposta dovuta, con un minimo di £.100.000 (lire centomila).
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa intermedia del 50% (cinquanta per cento) della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non influenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione minima di £.100.000 (lire centomila).
4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione amministrativa massima di £.300.000 (trecentomila), mentre per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione intermedia di £.50.000 (lire cinquantamila).
5. Per l'omesso, parziale o totale, e per il tardivo pagamento nel termine previsto dall'imposta si applica una sanzione amministrativa del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.
6. Per i versamenti mancanti degli elementi necessari all'identificazione del soggetto e all'identificazione dell'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa intermedia di £.200.000 (lire duecentomila).
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano interessi di mora nella misura del 7% (sette per cento) per ogni semestre compiuto.

ART. 8  
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI  
ALL'ART. 292 DEL T.U.F.L. APPROVATO CON R.D. 14/9/1931, N° 1175  
(Rif. Art. 11 D.Leg.vo 473/97)

1. Per le violazioni attinenti ad errori od omissioni, non incidenti determinazione dei tributi, incorsi nella denuncia dei singoli cespiti, soggetti ad imposte e tasse

comunali, si applica una sanzione amministrativa minima pari a £.100.000 (lire centomila).

ART.9  
CONCORSO DI VIOLAZIONI E VIOLAZIONI CONTINUE  
(Rif. Art. 12 D. Leg.vo 472/97)

1. Nel caso in cui una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, o commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione va applicata la sanzione per la violazione più grave aumentata come appresso:
  - a) Aumentata di una volta se le violazioni risultano in numero oltre due;
  - b) Aumentata del 25% (venticinque per cento) se le violazioni sono due;
2. Se le violazioni di cui al precedente comma siano rilevanti e riconducibili a più tributi viene applicata la sanzione più grave aumentata del 10% (dieci per cento);
3. Nel caso di violazioni a più periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata di una volta;
4. In ogni caso la sanzione risultante non può essere, comunque, superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ART. 10  
RECIDIVITA'  
(Rif. Art. 7 D. Leg.vo 472/97)

1. In caso di recidiva violazione della stessa indole, perpetrata nei tre anni precedenti, la sanzione viene aumentata del 25% (venticinque per cento).
2. Non si procede alla maggiorazione della sanzione quando le precedenti trasgressioni siano già state definite ai sensi dell'art. 16 del D. Leg.vo 472/97 o in esito ad accertamento con adesione o siano state rimosse a seguito di ravvedimento operoso da parte del contribuente.
3. Qualora la sanzione applicata superi il triplo dell'entità del tributo, la sanzione viene ridotta alla metà del minimo e comunque in misura non superiore al triplo del tributo stesso.

ART.11  
DEFINIZIONE AGEVOLATA  
(Rif. Art. 17 D. Leg.vo 472/98)

1. Nei casi di definizione delle controversie, mediante pagamento del tributo entro il termine per l'impugnazione, le sanzioni contemplate dai precedenti articoli sono ridotte ad un quarto, ad esclusione dei casi di violazione di carattere formale relativamente all'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Leg.vo 473/97, e dei casi di omesso o ritardato pagamento dei tributi per i quali è prevista l'immediata iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Leg.vo 472/97.

ART.12  
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni di Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997, n° 471, n°472 e n°473, ed entrano in vigore per tutte le violazioni perpetrate dal 1° aprile 1998.
2. Le norme in materia di sanzioni previste dai vigenti regolamenti comunali sono abrogate e sostituite da quelle del presente regolamento, fatti salvi i principi contemplati dall'art.3 del D. Leg.vo 472/97.

UFFICIO TRIBUTI  
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto i chiarimenti inoltrati dal CO.RE.CO. trasmessi in data 19/04/99;

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.9 del 5/03/99;

- Visto l'art.17 della Legge n.146/98;

PROPONE

di modificare l'art.3 comma 6° con le seguenti modificazioni:

"sulle somme dovute per imposta o di altri si applicano interessi di mora previsti dalle disposizioni di Legge in vigore, per ogni semestre compiuto con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono esigibili";

- di modificare l'art.4 comma 6° con le seguenti modificazioni:

"sulle somme dovute per tassa si applicano gli interessi di mora previsti dalle disposizioni di Legge in vigore, per ogni semestre compiuto";

- di modificare l'art.5 comma 6° e 7° con le seguenti modificazioni:

" sulle somme dovute per tributi ed addizionali si applicano interessi per ritardata iscrizione al ruolo previsti dalle disposizioni di Legge in vigore, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui deve essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla Direzione Regionale delle Entrate";

" sulle somme dovute per tassa smaltimento rifiuti giornaliera si applicano gli interessi di mora previsti dalle disposizioni di Legge in vigore, per ogni semestre compiuto";

- di modificare l'art.6 comma 7 con le seguenti modificazioni:

" sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora previste dalle disposizioni di Legge in vigore";

- di modificare l'art.7 comma 7° con le seguenti modificazioni:

"sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora, previste dalle disposizioni di Legge in vigore per ogni semestre compiuto";

Per quanto attiene il 2° punto della richiesta di chiarimenti si precisa che nessuna variazione va apportata all'art.7 comma 1° in quanto la norma ivi richiamata è in stretta aderenza con quella di cui all'art.14 del D.Leg.vo n.473 del 18/12/97

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*R. e. F.*